



ISTITUTO AGRARIO
DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

ALLEGATI AL REGOLAMENTO D'ISTITUTO

- **REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DOCENTI**
- **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE**
- **REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEI GENITORI**
- **REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI**
- **REGOLAMENTO DEL NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE**

Fondazione Edmund Mach - Istituto Agrario di San Michele all'Adige

Via E. Mach, 1

38010 San Michele all'Adige (TN)

www.fmach.it

segreteria.scuola@fmach.it

tel.: 0461-615213 fax.: 0461-615273

REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

COMPETENZE

Art. 1

Il Collegio dei Docenti è chiamato ad attuare la primaria funzione dell'Istituzione scolastica, che è quella didattica educativa-formativa.

Art. 2

Entro tale ambito, ogni suo intervento deve essere il risultato di un attento lavoro collegiale mirato a una calibrata programmazione e all'effettiva verifica degli obiettivi raggiunti, nel rispetto della libertà didattica di ogni singolo docente e in ottemperanza alla trasparenza di ogni atto ufficiale.

ATTRIBUZIONI DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

Art. 3

Tenendo conto, sia degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal C.d.A. della F.E.M., sia delle proposte e dei pareri formulati dalla componente dei genitori e degli studenti, il Collegio dei Docenti, nell'esercizio dell'autonomia didattica, organizzativa, dell'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo:

- ha compiti di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative anche al fine di adeguare nel modo più idoneo i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività alla loro tipologia e ai ritmi di apprendimento degli studenti;
- adotta il Progetto d'Istituto, la Carta dei Servizi e i Regolamenti d'Istituto, sulla base dell'articolo 10 dello Statuto del Centro Istruzione e Formazione della Fondazione Edmund Mach;
- formula proposte al Dirigente per la formazione e la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni, comprese le iniziative di recupero, sostegno, continuità, orientamento e/o riorientamento scolastico;
- propone di attivare iniziative di formazione e aggiornamento professionale dei docenti nel limite delle risorse disponibili;

- acquisisce preventivamente il parere della Consulta degli studenti nel caso di questioni che riguardano gli stessi;
- fa in modo che la scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, siano coerenti con il Progetto di Istituto e siano attuate con criteri di trasparenza e tempestività;
- definisce la ripartizione dell'anno scolastico ai fini della valutazione periodica, fermo restando l'obbligo di formalizzazione della stessa almeno una volta durante l'anno scolastico;
- definisce i criteri generali da seguire per lo svolgimento della valutazione periodica ed annuale ai fini dell'ammissione alla classe successiva e all'esame di stato;
- fornisce le indicazioni in merito al numero minimo e alle diverse tipologie di prove di verifica; in particolare definisce modalità e strumenti idonei a raccogliere gli elementi utili per la valutazione e la certificazione delle competenze;
- individua i criteri per l'attribuzione dei voti numerici;
- formula i criteri generali da utilizzare nei Consigli di Classe per derogare alla quota oraria minima di frequenza annuale prevista dal Regolamento provinciale per la valutazione periodica e annuale degli apprendimenti;
- definisce, per prevenire l'insuccesso scolastico e formativo, le modalità e i criteri di attuazione delle attività di sostegno, di recupero delle carenze e delle relative verifiche previste;
- stabilisce anche le modalità per la valutazione degli studenti stranieri e per la formalizzazione nel documento di valutazione di eventuali discipline temporaneamente sospese ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Provincia n. 8-115/Leg del 2008;
- individua i criteri di valutazione degli studenti che assolvono l'obbligo di istruzione in Trentino ma al di fuori del sistema educativo provinciale, ai sensi dell'articolo 32 della legge provinciale sulla scuola;
- stabilisce i criteri da seguire in Consiglio di Classe per concedere deroghe sui tempi previsti per i passaggi tra percorsi o indirizzi del medesimo percorso;
- definisce i criteri generali da seguire per la valutazione degli studenti che svolgono i percorsi integrati previsti dall'articolo 58 della legge provinciale sulla scuola e che svolgono percorsi di alternanza scuola-lavoro ai sensi dell'articolo 65 della stessa legge;
- approva il piano annuale delle attività integrative, comprese quelle definite urgenti (salvo quelle autorizzate direttamente dal Dirigente come previsto dal Progetto d'istituto), proposte dai Consigli di Classe;
- delibera il piano annuale degli impegni dei docenti;

- delibera in merito alle attività strumentali, sulla base di quanto previsto dall'art. 23 comma 2 del CCPL per il personale docente della FEM, e alle funzioni strumentali in base a quanto previsto dall'art.35 del CCPL per il personale docente della scuola a carattere statale;
- delibera in merito alle attività aggiuntive previste dall'art. 19 del CCPL per il personale docente della FEM e all'utilizzo del Fondo di Istituto per il personale docente messo a disposizione dalla PAT.

Art. 4

Per migliorare la propria organizzazione il Collegio può articolarsi in gruppi di lavoro specifici o in aree disciplinari finalizzati allo studio e al raggiungimento di obiettivi specifici e alla realizzazione di servizi previsti dal Progetto di Istituto.

ATTRIBUZIONI DELLA PRESIDENZA

Art.5

Il Dirigente predispone l'ordine del giorno e convoca la seduta almeno entro cinque giorni dalla data prevista.

Art. 6

Il Dirigente presiede il Collegio e ne assicura il corretto ed efficace funzionamento. In particolare:

- apre e chiude la seduta;
- dà la parola, guida e modera la discussione;
- cura l'ordinato svolgersi dei lavori;
- propone la sequenza delle votazioni.

Art. 7

Il Coordinatore di Dipartimento delegato sostituisce il Dirigente in caso di assenza o impedimento.

CONVOCAZIONE

Art. 8

Il Collegio si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico ed è costituito da tutti i docenti afferenti ai tre indirizzi (ITA, IPAA, FP), ma può essere convocato e deliberare anche soltanto per la parte

relativa ad un unico indirizzo scolastico o formativo, secondo il calendario proposto dal Dirigente e votato dal Collegio a inizio anno scolastico-formativo.

Art. 9

Il Collegio può essere, altresì, convocato in seduta straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei componenti o nel caso in cui il Dirigente ne ravvisi le necessità. Anche in questo caso, la comunicazione dell'ordine del giorno (di seguito o.d.g.) deve essere data con almeno cinque giorni di preavviso. In caso di deliberazioni urgenti, l'o.d.g. può essere integrato durante la seduta, ma solo se la richiesta è approvata all'unanimità.

Art. 10

Il Collegio può deliberare l'inserimento di uno o più punti all'o.d.g. per la seduta successiva. E' comunque facoltà del singolo componente proporre al Dirigente eventuali altri punti da inserire.

Art. 11

Contestualmente alla convocazione del Collegio, il Dirigente mette a disposizione il materiale informativo necessario in merito agli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 12

Il Segretario del Collegio, nominato ad inizio anno scolastico su proposta del Dirigente, sovrintende alla stesura del processo verbale che deve contenere le deliberazioni e gli atti della riunione.

Art. 13

Dal quindicesimo giorno lavorativo successivo a ogni riunione del Collegio, il relativo verbale è trasmesso ai docenti, che possono richiedere al Dirigente, in forma scritta ed entro il giorno precedente al successivo Collegio, eventuali modifiche che, se approvate, faranno parte integrante del medesimo verbale oggetto di approvazione.

VALIDITA' DELLE SEDUTE

Art. 14

La presenza è verificata tramite la firma su un apposito foglio di presenza. La seduta è valida se è presente la metà più uno dei componenti.

Art. 15

Tutte le assenze relative all'intera seduta, o a parte di essa, devono essere giustificate.

Art. 16

E' ammessa alla riunione la sola componente docente, oltre al Dirigente, salvo diversa deliberazione collegiale, sempre e comunque a maggioranza assoluta dei presenti (metà più uno dei votanti).

Art 17

Durante la seduta è richiesto un comportamento che consenta a tutti un'attiva partecipazione ai lavori.

Art. 18

La partecipazione alle sedute del Collegio è, di norma, prioritaria su qualsiasi altra attività del personale docente.

LAVORI DELLE SEDUTE**a. Discussione****Art. 19**

I lavori del Collegio si aprono con l'approvazione del verbale della seduta precedente. Eventuali proposte di variazione del verbale (secondo quanto previsto dal presente regolamento all'art. 13) saranno poste all'attenzione del Collegio per l'approvazione. La lettura delle proposte di modifica pervenute al Dirigente sarà effettuata su precisa richiesta anche di un solo docente.

Art. 20

E' possibile richiedere di modificare la successione della discussione e deliberazione dei punti all'o.d.g.. La richiesta verrà accolta se approvata con maggioranza relativa dei votanti.

Art. 21

I docenti che intendono intervenire sui singoli punti all'o.d.g. sono tenuti a prenotarsi durante la seduta. Il Presidente concede loro la parola seguendo l'ordine delle prenotazioni.

Art. 22

Nessun docente può, di norma, intervenire più di una volta su ogni punto all'o.d.g., oltre all'eventuale dichiarazione di voto.

Art. 23

La durata di ogni singolo intervento non può superare i cinque minuti; il docente che presenta una proposta di delibera ha a disposizione altri tre minuti per l'illustrazione della stessa.

Art. 24

Ogni docente ha diritto di replica una sola volta per ogni punto all'o.d.g. e per un tempo non superiore a due minuti.

Art. 25

Ogni docente è tenuto a rispettare i tempi prefissati; in caso contrario il Presidente, dopo un richiamo, ha la facoltà di togliergli la parola.

Art. 26

Gli emendamenti alla proposta di delibera vanno, di norma, presentati per iscritto.

Art. 27

Le comunicazioni del Presidente in apertura di seduta, così come i temi o i quesiti posti dai membri del Collegio in relazione al punto conclusivo “varie ed eventuali”, non sono di norma soggetti a discussione.

b. Votazioni**Art. 28**

Ogni componente del Collegio è tenuto ad esprimere il proprio parere con il voto.

Art. 29

Quando una proposta viene messa ai voti non è più consentito alcun intervento sulla stessa.

Art. 30

Tutte le votazioni avvengono per voto palese, a meno che il voto segreto non sia richiesto dalla metà più uno dei componenti presenti.

Art. 31

Il Collegio può deliberare, su particolari argomenti, effettuando votazioni separate per docenti assunti dalla F.E.M. o docenti messi a disposizione dalla P.A.T.

Una proposta di delibera è approvata:

1. se votata all'unanimità;
2. se votata a maggioranza.

Nel secondo caso si distinguono due tipi di maggioranza:

- maggioranza relativa (metà più uno dei votanti), per mozioni riguardanti questioni di indirizzo didattico vincolanti tutti i docenti;
- maggioranza (per tutte le altre proposte e iniziative, la cui attuazione non coinvolga l'intero corpo docente).

In caso di parità prevale il voto del Presidente; il voto degli astenuti non ha valore ai fini della determinazione della maggioranza.

Art. 32

Conclusa la votazione, il Presidente proclama i risultati della stessa.

Art. 33

Fatti salvi i diritti della libertà didattica previsti dalla legge, le deliberazioni del Collegio vincolano tutti i docenti a partecipare alla loro attuazione secondo le modalità previste.

Art. 34

Su richiesta di un terzo dei componenti o su specifica richiesta del Dirigente, il Collegio docenti può esaminare eventuali proposte di modifica di questo regolamento. Per l'approvazione è richiesta la maggioranza relativa (metà più uno dei votanti).

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Art. 1 COMPOSIZIONE

Il Consiglio di Classe è composto:

- dal Dirigente del C.I.F.;
- dai tutti i docenti di ruolo e non di ruolo di ogni singola materia ;
- da tre rappresentanti eletti dai genitori degli allievi iscritti alla classe;
- da due rappresentanti eletti i dagli studenti della classe.

I genitori e gli allievi non eletti possono assistere alle sedute del consiglio e possono intervenire solo se autorizzati a maggioranza dal consiglio.

Il Consiglio di Classe è presieduto dal Dirigente o in sua assenza dal Coordinatore del Dipartimento di Riferimento o dal docente Coordinatore di Classe delegato dal Dirigente. I compiti del segretario verbalista sono svolti dallo stesso Coordinatore di Classe o da un altro docente individuato dal Consiglio di Classe.

Art. 2 COMPETENZE

Il Consiglio di Classe esercita competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione.

In particolare è competenza del Consiglio di Classe:

- l'analisi della situazione cognitiva iniziale degli alunni (nelle classi prime);
- l'individuazione di criteri comuni per la definizione degli obiettivi didattici specifici delle singole discipline; la conseguente proposta e l'individuazione degli obiettivi didattici ed educativi (anche individualizzati per gli alunni in situazione di svantaggio, difficoltà, disabilità o di eccellenza)
- il confronto e l'armonizzazione dei singoli piani di lavoro e delle metodologie didattiche;
- l'individuazione delle modalità degli interventi educativi e dei concreti strumenti didattici;
- la progettazione, la realizzazione e il monitoraggio di attività di sperimentazione e innovazione didattica, in relazione all'attuazione dell'autonomia scolastica e in accordo con le indicazioni del Collegio dei Docenti, anche riguardo alla flessibilità (delle classi, del calendario, degli orari);
- la definizione delle modalità di verifica e dei criteri di valutazione (in accordo con le indicazioni del Collegio dei Docenti);
- la valutazione degli apprendimenti e della capacità relazionale (condotta) dello studente, attraverso un costante monitoraggio dei processi di apprendimento;

- la formulazione al Collegio dei Docenti di proposte per iniziative di sperimentazione;
- la proposta delle attività integrative da sottoporre all'approvazione del Collegio dei Docenti;
- la verifica periodica (in occasione della convocazione) della situazione della classe in relazione alle finalità educative e agli obiettivi didattici concordati;
- l'individuazione degli eventuali problemi o difficoltà e degli interventi adeguati per affrontarli;
- la definizione delle strategie per il recupero e loro coordinamento;
- la definizione e progettazione delle attività relative all'accoglienza (per le classi prime) e all'orientamento (per tutte le classi);
- la definizione delle modalità per la preparazione specifica per l'Esame di Stato (per le classi terminali);
- l'agevolazione dei rapporti tra docenti, genitori ed alunni;
- la proposta di adozione dei libri di testo;
- l'esame di eventuali situazioni problematiche di vario genere in conformità al D.Lgs. 196/2003 relativo alla tutela della privacy e alla protezione dei dati personali;
- la decisione di provvedimenti disciplinari a carico degli alunni che comportino il temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica per periodi non superiori ai 15 giorni (D.P.R. n. 249 del 24/06/1998, art. 4 comma 6).

Art. 3 CONVOCAZIONE

Il Consiglio di Classe si riunisce in ore non coincidenti con l'orario di lezione e la sua convocazione spetta al Dirigente.

Essa avviene secondo il calendario stabilito dal Collegio dei Docenti all'inizio dell'anno scolastico/formativo e con particolare riguardo alle scadenze più significative (programmazione dell'attività didattica, esame del lavoro scolastico, adozione dei libri di testo, ecc.).

La convocazione deve avvenire almeno 5 giorni prima della data stabilita, con circolare destinata alla componente docenti e studenti e comunicazione personale scritta per la componente genitori.

Al di fuori delle scadenze programmate il Consiglio di Classe può essere convocato dal Dirigente, per particolari necessità, o dallo stesso Consiglio di Classe su richiesta formale di almeno due terzi dei componenti.

Il consiglio convocato per le valutazioni quadrimestrali degli alunni prevede la sola presenza della componente docenti.

Art. 4 VALIDITA' DELLE SEDUTE

La seduta è valida se è presente la metà più uno dei componenti. In occasione degli scrutini di fine primo quadrimestre e finali, il Consiglio di Classe deve essere al completo (“perfetto”) ed eventuali assenti devono essere sostituiti da altri insegnanti della stessa materia o materie affini non appartenenti allo stesso Consiglio, con lettera di incarico della Dirigenza.

Durante la seduta è richiesto un comportamento che consenta a tutti un'attiva partecipazione ai lavori.

Tutte le assenze relative all'intera seduta, o a parte di essa, devono essere giustificate.

Art. 5 VERBALI E MODIFICHE

I verbali del Consiglio di Classe devono essere depositati in segreteria scolastica e la loro approvazione verrà formalizzata nella seduta successiva.

Eventuali modifiche al presente regolamento possono essere apportate all'inizio dell'anno scolastico/formativo, su delibera del Collegio dei Docenti adottata in conseguenza di richieste o proposte espresse da una qualsiasi componente della comunità scolastica.

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEI GENITORI

Art. 1 FINALITA'

Il presente regolamento determina l'organizzazione della Consulta dei genitori (di seguito Consulta) del Centro Istruzione e Formazione dell'Istituto Agrario di San Michele all'Adige - Fondazione Edmund Mach, in base alle disposizioni dell'art. 29 della Legge Provinciale 7 agosto 2006, numero 5 sul "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino" e in conformità a quanto previsto dall'art. 17 dello Statuto del Centro Istruzione Formazione della Fondazione Edmund Mach.

Art. 2 FUNZIONI

La consulta dei genitori ha la funzione di promuovere, favorire e realizzare la partecipazione attiva e responsabile dei genitori alla vita dell'Istituzione. In particolare, la Consulta:

- assicura possibilità di confronto e scambio tra i genitori dell'istituzione in relazione alle problematiche educative e ai bisogni delle famiglie;
- favorisce la conoscenza delle opportunità offerte dall'istituzione, ne discute e formula proposte di miglioramento o di attivazione di nuove iniziative agli organi competenti del Centro Istruzione e Formazione;
- formula proposte ed esprime pareri richiesti dal Collegio dei Docenti, dal Nucleo interno di valutazione e dal Dirigente in ordine alle attività e ai servizi da realizzare o svolti dall'istituzione scolastica;
- promuove iniziative di formazione rivolte ai genitori.

Art. 3 COMPOSIZIONE DELLA CONSULTA

1. La Consulta è composta dai rappresentanti dei genitori di ciascun Consiglio di Classe, secondo quanto previsto dall'art. 17 dello Statuto del Centro Istruzione Fondazione della Fondazione Edmund Mach.

2. Il mandato dei membri ha durata annuale, fatto salvo la perdita del requisito di componente di diritto.

3. Un membro decade con tutte le facoltà e i diritti di membro della Consulta nel caso in cui risultasse assente per tre volte consecutive alle riunioni senza aver informato il Presidente.

Art. 4 ORGANI DELLA CONSULTA

Sono organi della Consulta l'Assemblea plenaria, le Assemblee per indirizzo, i Referenti per indirizzo, la Commissione esecutiva e il Presidente.

Art. 5 L'ASSEMBLEA PLENARIA

1. Partecipano all'Assemblea tutti i membri effettivi secondo quanto disposto dall'art. 3 del presente regolamento. Su invito del Presidente, può partecipare anche il Dirigente o un Coordinatore di Dipartimento appositamente delegato. La partecipazione di altre persone, su esclusivo invito della Commissione esecutiva e/o del Dirigente, è prevista solo a titolo consultivo.

2. All'Assemblea vengono presentati i progetti e le attività della Consulta e delle Assemblee di indirizzo formulati dai componenti, dalla Commissione esecutiva e/o dal Presidente. Questi dovranno essere discussi e in seguito sottoposti al voto. L'Assemblea, inoltre, formula proposte ed esprime pareri richiesti dal Collegio dei Docenti, dal Nucleo Interno di valutazione e dal Dirigente.

3. Per l'approvazione delle proposte è necessaria la maggioranza relativa dei presenti alla riunione dell'assemblea.

Art. 6 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA PLENARIA

1. L'organo è convocato dal Presidente di propria iniziativa, in accordo con la Commissione esecutiva, su richiesta di almeno un quinto dei rispettivi membri o su richiesta del Dirigente.

2. La convocazione deve essere effettuata in data non successiva al quinto giorno precedente la riunione. Essa viene comunicata via lettera, fax o e-mail a tutti i destinatari e deve contenere l'ordine del giorno in discussione. Di preferenza, la data sarà stabilita fin dalla seduta precedente.

3. La prima assemblea di inizio anno scolastico deve essere effettuata ordinariamente entro un mese dalla data di costituzione ed è convocata dal Dirigente.

4. L'Istituzione mette a disposizione della Consulta i locali e le risorse idonei, nonché il supporto organizzativo e strumentale necessari a garantire lo svolgimento dell'attività della stessa, in modo compatibile con l'attività scolastica.

Art. 7 LE ASSEMBLEE PER INDIRIZZO SCOLASTICO E FORMATIVO

1. La Consulta si articola in Assemblee per indirizzo (ITA, IPAA, FP) dei rappresentanti dei genitori, coordinate da rispettivi Referenti.
2. Le Assemblee per indirizzo sono convocate dal Presidente della Consulta, sentito il Referente, su richiesta motivata da parte di almeno un quinto dei suoi componenti o su richiesta del Dirigente.
3. Esse sono presiedute dal Referente, che nominerà un Segretario verbalizzante. Nel caso di impossibilità del Presidente a presenziare alle riunioni, sarà sua cura individuare un sostituto.

Art. 8 CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE D'INDIRIZZO

1. Tali organi sono convocati dal Presidente, in accordo con la Commissione esecutiva, su richiesta dei Referenti, su richiesta di almeno un quinto dei rispettivi membri o su richiesta del Dirigente.
2. La convocazione deve essere effettuata in data non successiva al quinto giorno precedente l'assemblea. Essa viene comunicata via lettera, fax o e-mail a tutti i destinatari e deve contenere l'ordine del giorno in discussione. Di preferenza, la data sarà stabilita fin dalla seduta precedente.
3. La Consulta dell'Istituto è convocata almeno due volte in corso d'anno scolastico prima delle riunioni dei Consigli di classe previsti con la presenza dei rappresentanti dei genitori.

Art. 9 ELEZIONE E COMPITI DEI REFERENTI PER INDIRIZZO

1. Nella prima riunione plenaria della Consulta vengono eletti i tre Referenti (ITA, IPAA e FP).
2. Le modalità di voto per l'elezione dei Referenti sono le seguenti:
 - hanno diritto di voto tutti i membri effettivi dell'Assemblea per indirizzo;
 - il voto è segreto;
 - sovrintendono all'elezione due scrutatori nominati dall'Assemblea, che non possono presentarsi candidati alle elezioni;
 - la votazione è ritenuta valida quando in prima convocazione partecipi la maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea. Qualora questa non si dovesse raggiungere, la votazione sarà valida con maggioranza semplice (50 % + uno dei presenti).
3. Tali Referenti entrano automaticamente a far parte della Commissione esecutiva di cui all'art. 10 del presente regolamento.
4. Nel caso di rinuncia di un Referente, subentra chi ha riportato nell'ordine il maggior numero di preferenze nella votazione.
5. Il Referente in particolare:
 - presiede le Assemblee per indirizzo;

- mantiene i contatti con il Presidente della Consulta, con cui collabora per favorire la conoscenza dell'offerta formativa da parte dei genitori;
- raccoglie ed invia all'Assemblea plenaria le proposte formulate dalle assemblee per indirizzo.

Art. 10 NOMINA DELLA COMMISSIONE ESECUTIVA

1. La Commissione esecutiva nomina al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario verbalizzante della Consulta.
2. Il rinnovo delle cariche viene stabilito in seduta straordinaria, convocata dal Dirigente del Centro, all'inizio di ogni anno scolastico dopo le elezioni dei Rappresentanti dei genitori di ciascuna classe.
3. Fino a tale data rimangono in carica i nominati nella precedente Consulta, salvo la decadenza di singoli rappresentanti per l'avvenuta conclusione degli studi del proprio figlio o figlia presso l'Istituzione scolastica.

Art. 11 IL PRESIDENTE

1. Il Presidente della Consulta è nominato dalla Commissione esecutiva a maggioranza assoluta e a scrutinio segreto.
2. Il Presidente, in particolare:
 - rappresenta la Consulta;
 - convoca la Consulta e definisce l'ordine del giorno in accordo con i componenti della Commissione esecutiva;
 - presiede la Consulta;
 - trasmette i pareri della Consulta al Dirigente e riceve da quest'ultimo i provvedimenti e le comunicazioni di pertinenza dell'organo che rappresenta;
 - svolge ogni altra attribuzione a lui assegnata dalla Consulta;
 - può essere rieletto per più di una volta consecutiva;
 - illustra alla Consulta il consuntivo al termine del suo mandato annuale.

Art. 12 IL VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, con il compito di convocare le riunioni, di coordinare i lavori assembleari e mantenere in sua vece i rapporti di rappresentanza con il Dirigente e con gli altri organi dell'Istituzione.

Art. 13 IL SEGRETARIO

1. Il Segretario è nominato tra i componenti della Commissione esecutiva.
2. Egli provvede alla verbalizzazione delle sedute della Commissione esecutiva e dell'Assemblea plenaria e a far pervenire il verbale in tempi brevi alla Segreteria dell'Istituto che lo distribuirà a tutti i componenti dell'organo di pertinenza e a chi ne faccia formale richiesta, oltre che curarne l'esposizione all'albo dell'Istituto.
3. Conserva e cura il registro dei presenti e collabora con il Presidente per predisporre eventuali materiali informativi necessari per gli incontri.

Art. 14 MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO

La modifica degli articoli del presente Regolamento è possibile mediante una votazione che richiede una maggioranza qualificata di 2/3 di tutti i componenti aventi diritto in prima convocazione, oppure della maggioranza semplice dei presenti in seconda convocazione.

Art. 15 DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso dell'approvazione dell'assemblea plenaria. Ad esso si riserva la massima diffusione all'interno dell'Istituto.

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI

Art. 1 FINALITÀ

1. Il presente regolamento determina l'organizzazione della Consulta degli studenti dell'Istituto Agrario di San Michele all'Adige – Fondazione Edmund Mach, di seguito denominata Consulta, in base alle disposizioni dell'art. 29 della Legge Provinciale 7 agosto 2006, numero 5 sul "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino", e in conformità a quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto del Centro Istruzione Formazione della Fondazione Edmund Mach.

2. La Consulta è costituita con il compito di promuovere, favorire e realizzare la partecipazione attiva e responsabile degli studenti alla vita della scuola e in particolare di:

- a) assicurare opportunità di confronto e scambio tra gli studenti dell'istituto attraverso la pratica del confronto democratico;
- b) favorire la conoscenza delle opportunità offerte dalla scuola, di discuterle e formulare proposte di miglioramento e/o di attivazione di nuove iniziative;
- c) esprimere i pareri richiesti dal Dirigente, dal Collegio dei Docenti e dal Nucleo di Valutazione Interno in ordine alle attività, ai progetti, ai servizi da attivare o già svolti dall'istituzione; per le materie che riguardano gli studenti l'acquisizione di tali pareri è obbligatoria.

Art. 2 COMPOSIZIONE E DURATA DELLA CONSULTA

1. Sono membri effettivi della Consulta i rappresentanti degli studenti eletti in ciascun Consiglio di Classe, i rappresentanti degli studenti eletti nella Consulta provinciale e i rappresentanti dei tre indirizzi scolastici e formativi eletti dagli studenti nel corso della prima assemblea studentesca.

2. Tutti i mandati hanno durata annuale, fatta salva la perdita del requisito di componente di diritto. La cessazione anticipata della carica può avvenire anche in seguito a sanzione disciplinare o dopo tre assenze consecutive ingiustificate.

3. Per garantire la trasparenza ed il giusto riconoscimento dell'impegno dei singoli membri è prevista la firma di presenza alle riunioni.

Art. 3 ORGANI DELLA CONSULTA

1. Sono organi della Consulta l'Assemblea plenaria, le Assemblee per indirizzo scolastico o formativo, il Presidente e il Consiglio di Presidenza.
2. Essi impostano la propria condotta secondo criteri di trasparenza dei processi decisionali, della pubblicità degli atti, dell'imparzialità, dell'efficacia e dell'efficienza.

Art. 4 L'ASSEMBLEA PLENARIA E LE ASSEMBLEE PER INDIRIZZO SCOLASTICO O FORMATIVO

1. La Consulta può riunirsi in Assemblea plenaria oppure nelle sue articolazioni per indirizzo scolastico o formativo.
2. Partecipano alla assemblee tutti i membri effettivi. La partecipazione di persone esterne è permessa solo a titolo consultivo. Hanno diritto a partecipare anche il Dirigente del Centro e/o, su sua delega, un Coordinatore di Dipartimento.
3. Alle assemblee vengono presentati i progetti e le richieste formulati dai componenti e/o dal Presidente, anche su indicazione del Dirigente e/o di un Coordinatore di Dipartimento. Questi dovranno essere discussi ed in seguito sottoposti al voto dei componenti. Il voto dell'assemblea è vincolante.
3. Per l'approvazione delle proposte è necessaria la maggioranza relativa dei presenti alla riunione delle assemblee.

Art. 5 IL PRESIDENTE

1. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea plenaria -secondo le modalità descritte nell'art. 8- tra i tre rappresentanti di indirizzo eletti dalla prima assemblea studentesca. Egli presiede l'Assemblea plenaria e l'Assemblea dell'indirizzo di cui risulta rappresentante.
2. Le funzioni del Presidente sono di convocare e coordinare i lavori, di facilitare le attività e di moderare gli interventi dei componenti delle assemblee. Il Presidente in particolare:
 - tiene i contatti con il Dirigente o, su delega di quest'ultimo, con un Coordinatore di Dipartimento, per il quale funge da referente;
 - convoca l'Assemblea plenaria e le Assemblee per indirizzo scolastico;

- presiede le riunioni dell'Assemblea plenaria e l'Assemblea dell'indirizzo scolastico nel quale è iscritto, adottando tutti i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori nel rispetto delle competenze previste dall'art. 16 dello Statuto;
 - designa il segretario verbalizzante delle riunioni;
 - mantiene i contatti con i rappresentanti degli altri indirizzi scolastici e garantisce la circolazione delle informazioni tra i vari indirizzi;
 - prende e mantiene eventuali contatti con i presidenti delle Consulte degli studenti di altre Istituzioni scolastiche o formative.
 - ha inoltre funzione di rappresentanza nelle circostanze di convocazioni da parte di Istituzioni, Enti ed Associazioni.
3. Il Presidente può avvalersi dei servizi di segreteria della scuola in ordine all'esercizio delle sue funzioni.
4. La carica del Presidente ha durata annuale, fatta salva la perdita del requisito di componente di diritto.

Art. 6 IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

1. E' un organo formato dal Presidente e dagli altri due rappresentanti degli indirizzi scolastici e formativi dell'Istituzione.
2. Ha il compito di organizzare le assemblee studentesche;
3. I due rappresentanti non eletti alla Presidenza hanno il compito di coadiuvare il Presidente in tutti i suoi compiti.
3. Essi presiedono l'Assemblea dell'indirizzo a cui appartengono.
3. Con apposita delega del Presidente, gli altri due rappresentanti di indirizzo possono, in assenza del Presidente, svolgere i compiti a lui assegnati, compreso quello di convocare l'Assemblea plenaria.

Art. 7 I SEGRETARI

1. Il Segretario dell'Assemblea plenaria e quelli delle Assemblee di indirizzo sono eletti secondo le modalità descritte nell'art. 8. Il Segretario dell'Assemblea plenaria è anche Segretario dell'Assemblea di indirizzo a cui appartiene.
2. Il Segretario ha la funzione di verbalizzare le riunioni e consegnare copia del verbale in Segreteria.

3. Il verbale delle riunioni della Consulta è anche pubblicizzato in una apposita bacheca.

Art. 8 MODALITÀ DI ELEZIONE DEGLI ORGANI DELLA CONSULTA

1. Le modalità di voto per la carica del Presidente all'interno della Consulta sono le seguenti:

- a. hanno diritto di voto tutti i membri effettivi dell'assemblea plenaria;
- b. il voto è segreto;
- c. sovrintendono all'elezione due scrutatori nominati dall'assemblea. Essi non possono presentarsi candidati alle elezioni;
- d. la votazione è ritenuta valida quando in prima convocazione partecipa la maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea. Qualora questa non si dovesse raggiungere, la votazione sarà valida in seconda convocazione con maggioranza semplice (50 % + uno dei presenti).

2. Le candidature devono essere presentate in sede assembleare.

3. Il Presidente e i Segretari possono essere sfiduciati, osservando le stesse modalità previste per l'elezione.

Art. 9 CONVOCAZIONI DELLE ASSEMBLEE

1. Le assemblee della Consulta sono convocate dal Presidente di propria iniziativa, su richiesta di almeno un quinto dei rispettivi membri o su richiesta del Dirigente, che in via eccezionale può provvedere a convocarle direttamente.

2. Di preferenza la data sarà stabilita fin dalla seduta precedente. La convocazione deve portare data non successiva al quinto giorno precedente l'assemblea. Essa viene diramata dal Dirigente con lettera circolare a tutti i destinatari, in cui è contenuto anche l'ordine del giorno.

3. La prima assemblea di ciascun anno scolastico deve essere effettuata ordinariamente entro un mese dalla data di costituzione ed è convocata dal Dirigente. Nel primo anno di attuazione, la consulta si riunisce entro il mese successivo alla approvazione del presente regolamento.

4. Le riunioni della Consulta si svolgono, di norma, al di fuori dell'orario delle lezioni. Nel caso esse si svolgano durante le lezioni, ora e data di convocazione devono essere state approvate dal Dirigente o dal Coordinatore di Dipartimento delegato. L'Istituzione mette a disposizione della Consulta i locali e le risorse idonei nonché il supporto organizzativo e strumentale necessari a garantire lo svolgimento dell'attività della stessa, in modo compatibile con l'attività scolastica.

Art. 10 MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. La modifica degli articoli del presente Regolamento è possibile mediante una votazione che richiede una maggioranza qualificata di $2/3$ di tutti i componenti in prima convocazione o della maggioranza assoluta dei presenti in seconda convocazione.

Art. 11 DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso dell'approvazione da parte dell'assemblea plenaria. Ad esso si dà massima diffusione all'interno dell'Istituzione.

REGOLAMENTO DEL NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE

Art. 1 CONTENUTI DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Nucleo Interno di Valutazione (di seguito N.I.V.) dell'Istituto Agrario San Michele all'Adige - Fondazione Edmund Mach, costituito ai sensi dell'art. 27, comma 3, della Legge Provinciale, 7 agosto 2006, n. 5, e degli articoli 13 e 14 dello Statuto del C.I.F..

Art. 2 COMPOSIZIONE, NOMINA E DURATA

1. Il numero complessivo dei componenti del nucleo interno di valutazione è di 5 (cinque): il Dirigente, il responsabile del Sistema di Gestione della Qualità, due docenti e il Presidente della Consulta dei Genitori.
2. I membri della componente docente sono designati dal Collegio dei Docenti in seduta ordinaria tenendo conto dell'esperienza e delle competenze nel settore della valutazione; essi rimangono in carica tre anni.
3. In caso di perdita dei requisiti di nomina o di dimissioni, entro 15 giorni dalla comunicazione la componente competente provvede a una nuova designazione, al fine di garantire continuità nell'attività di valutazione.

Art. 3 COMPITI

1. Il N.I.V., ai sensi dell'art. 14 comma 1 dello Statuto del C.I.F. ha il compito di valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Progetto d'Istituto, sulla base degli indirizzi generali individuati dal Consiglio d'amministrazione, con particolare riferimento ai processi e ai risultati che attengono all'ambito educativo e formativo, al fine di progettare le azioni di miglioramento della qualità del servizio.
2. Il N.I.V. tiene conto delle priorità dell'azione didattica-organizzativa individuate nel Progetto di Istituto e per la realizzazione dei propri compiti si avvale:

- delle proposte e dei pareri forniti dal Comitato tecnico scientifico per la valutazione delle attività scolastiche, i cui compiti sono specificati all'articolo 9 comma 3 del Regolamento di Organizzazione della Fondazione Edmund Mach;
- degli indicatori forniti dal Comitato di valutazione provinciale, che consentono un raffronto a livello provinciale rispetto a contesto, risorse, processi e risultati dell'Istituzione scolastica;
- di propri indicatori adeguati al fine di monitorare e valutare gli aspetti specifici del Progetto d'Istituto, scelti tenendo conto dell'esigenza di verificare la realizzazione degli obiettivi prioritari del progetto di Istituto e delle linee d'indirizzo di cui al successivo comma.

3. In particolare, adotta un sistema di valutazione interna che tiene conto:

- degli strumenti previsti dal Sistema Qualità per la verifica degli standard di qualità del servizio;
- degli strumenti e degli indicatori di qualità e di efficienza proposti dal Comitato tecnico-scientifico per la valutazione delle attività scolastiche;
- del giudizio espresso dalla componente genitori, alunni e docenti, mediante la somministrazione di strumenti d'indagine;
- del confronto con la Consulta dei genitori, la Consulta degli studenti e altri eventuali interlocutori privilegiati dell'Istruzione scolastica;
- dei risultati ottenuti dagli studenti attraverso prove standardizzate, certificazioni esterne, eventuali prove comuni adottate dalle Aree disciplinari del Collegio dei Docenti, risultati degli esami di stato, esiti in uscita dalla scuola secondaria o altre modalità di verifica delle competenze acquisite;
- al grado di benessere e di soddisfazione degli utenti;
- ai giudizi delle figure coinvolte nelle attività di aggiornamento, sperimentazione, ricerca e progettazione;
- ai risultati osservabili nella realizzazione di specifici progetti, con particolare riguardo alle iniziative prioritarie e agli interventi di maggiore peso rispetto al bilancio del Centro.

3. Il N.I.V. esprime giudizi motivati e formula pareri sugli obiettivi previsti dal Progetto di istituto, con particolare riferimento all'ambito educativo e formativo. Predisponde una relazione annuale illustrativa dei dati raccolti e della loro interpretazione al fine di individuare i punti di forza e di debolezza dell'Istituzione Scolastica. Può proporre al Collegio dei Docenti e al Consiglio di Amministrazione eventuali indicazioni relative agli obiettivi di miglioramento.

Art. 4 MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

All'inizio di ciascun anno scolastico il N.I.V. :

- viene convocato in prima seduta dal Dirigente, entro il mese di settembre, per insediarsi verificando la eventuale necessità di surroga di uno o più membri;

- definisce il calendario, le priorità d'intervento e le modalità di lavoro per l'anno scolastico;
- provvede, entro il mese di ottobre, a stendere la relazione annuale relativa all'anno scolastico precedente;
- nel corso dell'anno scolastico provvede alla raccolta sistematica dei dati utili per l'analisi dei processi e dei risultati con particolare riferimento all'area didattico educativa.

Art. 5 RISORSE

1. Per lo svolgimento delle proprie attività, il N.I.V. si avvale della Segreteria del C.I.F., compatibilmente con le esigenze di funzionamento organizzativo dell'Istituzione scolastica.
2. Nello svolgimento di compiti specifici, può avvalersi della collaborazione di esperti esterni.
3. Per le sue attività si avvale di una dotazione finanziaria assegnata annualmente dall'Istituto.

Art. 6 COORDINATORE

La funzione di coordinatore del N.I.V. è affidata al Dirigente. Nel corso del primo incontro viene anche individuato un vice-coordinatore che assume gli stessi compiti, in caso di assenza o impedimento, del coordinatore e funge da segretario verbalizzante. Convoca e presiede le riunioni ed è responsabile dell'utilizzo dei fondi assegnati per il funzionamento.

Art. 7 ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

1. Il N.I.V. dispone di piena autonomia operativa e l'Istituto gli garantisce il necessario supporto amministrativo e logistico, il diritto di accesso ai dati e alla conoscenza tempestiva di tutte le informazioni necessarie, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Art. 8 CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

1. Il N.I.V. è convocato e presieduto dal Coordinatore e si riunisce almeno due volte all'anno. L'invio della convocazione ai singoli membri, anche per via informatica, deve contenere l'ordine del giorno e deve avvenire almeno cinque giorni prima della seduta. Il Coordinatore può, per motivi di urgenza, convocare il N.I.V. con preavviso inferiore.
2. Per la validità della riunione è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.
3. Per la discussione di particolari argomenti il Coordinatore può invitare alle riunioni i responsabili delle diverse componenti dell'Istituto e altri soggetti esterni alla composizione statutaria del N.I.V.

4. Le deliberazioni sono validamente adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore.

Art.9 PUBBLICITÀ E VERBALIZZAZIONE

1. Di ogni seduta del N.I.V. deve essere redatto apposito verbale, che può essere approvato nella seduta successiva, ovvero seduta stante anche per singoli punti. Il verbale è sottoscritto dal Coordinatore e dal Segretario verbalizzante.

2. Il N.I.V. garantisce la trasparenza del suo operato assicurando la più ampia pubblicità dei suoi atti, anche mediante strumenti multimediali, ferma restando la diretta competenza del Dirigente relativamente alle comunicazioni con l'esterno.

3. I componenti del N.I.V. sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio.

4. Lo strumento principale di comunicazione del N.I.V. è costituito dalla relazione annuale.

Art.10 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Le proposte di modifica al presente regolamento possono essere formulate al Dirigente da tutte le componenti dell'Istituzione scolastica e, prima di entrare in vigore, devono essere adottate dal Collegio dei Docenti e approvate dal Consiglio di Amministrazione della F.E.M.